

N. 15411/2019 Reg. Gen. Aff. Cont.




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella controversia civile iscritta al n. 15411 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente

TRA



OPPONENTE

E



OPPOSTO

Oggetto: opposizione a d.i.

Conclusioni: come da verbale del 14.2.2022

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



Il Condominio di [REDACTED] Napoli ha proposto, con atto di citazione notificato in data 20.5.2019, opposizione avverso il d.i. n. 2884/2019, depositato il 16.4.2019 e notificatogli in data 19.3.2019, con il quale gli veniva ingiunto di pagare a [REDACTED] la somma di € 17.509,44, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale saldo ancora dovuto, a titolo di compenso per l'attività svolta di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di Manutenzione Straordinaria del suddetto condominio.

In particolare l'opponente deduceva una serie di inadempienze dell'arch. [REDACTED] nell'espletamento dell'incarico, sia relativamente alla mancata vigilanza dei lavori non eseguiti a regola d'arte, che per quanto concerne la tenuta della contabilità, espressamente indicate alle pp.2-3 dell'atto introduttivo.

Concludeva pertanto per la revoca dell'opposizione e la restituzione degli importi già versati a titolo di acconto, pari ad € 17.129,00, oltre interessi e rivalutazione, riservandosi di agire in altro giudizio per il risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva l'opposto, il quale contestava gli avversi assunti, deduceva la corretta esecuzione dei lavori e concludeva per il rigetto dell'opposizione unitamente alla domanda riconvenzionale avanzata.

In prima udienza non veniva concessa la provvisoria esecuzione.

L'istruttoria è consistita in una CTU volta a verificare se l'attività di direttore dei lavori fosse stata svolta diligentemente (cfr. verbale di udienza "cartolare" del 9.11.2020).

All'udienza "cartolare" del 14.2.2022, precisate le conclusioni, venivano concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c..

L'opposizione è fondata e va accolta, unitamente alla domanda riconvenzionale proposta.

In via preliminare, va dichiarato inutilizzabile, per evidente tardività, la documentazione depositata dall'opponente con la memoria di replica, il 4.5.2022.

Ci si riferisce ad una Pec datata 25.1.2019.

Fatta questa premessa, l'effettiva dinamica della intera vicenda contrattuale, dinanzi alle contrapposte versioni formulate dalle parti, può dirsi idoneamente ricavata sulla base delle risultanze della CTU, redatta dall'ing. [REDACTED] e depositata il 3.12.2021.

Conclusioni che si ritiene di condividere atteso che il relativo elaborato peritale è stato redatto con motivazioni logiche e coerenti, replicando esaurientemente alle osservazioni mosse da entrambe le parti del giudizio (pp. 51-68 CTU).

Del resto, *"il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce*



l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass. n. 1815/2015).

Nello specifico, nella sua consulenza tecnica l'ing. [REDACTED] ha risposto compiutamente a tutti i quesiti che gli erano stati posti, accertando innanzitutto la fondatezza delle contestazioni mosse dal Condominio opponente sull'operato della D.L. per non aver quest'ultimo vigilato, nel corso delle lavorazioni di “Manutenzione Straordinaria”, sui lavori eseguiti dalla impresa appaltatrice, sia dal punto di vista della non esecuzione delle opere a regola d'arte che da quello della completezza delle stesse opere.

In particolare il CTU ha evidenziato (pp. 48 ss. CTU) come vi siano innanzitutto opere, previste da *progetto*, ma non eseguite, ossia:

- Il risanamento dell'ambiente portineria;
- La lucidatura dei marmi a piombo dei pianerottoli e delle rampe scala non è stata eseguita in entrambe le scale A e B;
- La riparazione degli infissi di entrambe le scale;
- Lo scavo e la rimozione dell'albero;
- La realizzazione di nuovo marciapiede;
- La demolizione della canna fumaria in amianto;
- Il risanamento della parete lato fontana.

Il perito nominato dal Tribunale ha altresì accertato l'esistenza di lavori eseguiti dall'impresa, ma non a regola d'arte:

- La realizzazione sul terrazzo con fasce in parte muretto e in parte ringhiera;
- La realizzazione di zincatura a caldo sulle ringhiere del terrazzo;
- Il tipo di tinteggiatura di alcuni decori e/o cantonali del prospetto principale del fabbricato sono state realizzate con tinte difformi (tutto grigio) a quelle delle condizioni ante alle lavorazioni di manutenzione (fasce con tinta bianco/grigio alternato);
- La sverniciatura, l'applicazione di una vernice antiruggine e la verniciatura per i balconi;
- L'impermeabilizzazione sul terrazzo di copertura della scala A e di quello privato int. 8 nonché sul terrazzo di copertura della scala B e di quello privato int. 18, il tutto per complessivi € 81.271,51, IVA inclusa.



L'opposto, sul punto, ha viceversa ritenuto che l'impresa non fosse stata affatto inadempiente, con relativa assenza di responsabilità del D.L., in virtù di un ATP (e non di una CTU, come erroneamente indicato dall'opposto stesso) svolto nel contraddittorio tra le parti (RG 34071/2019), la cui relazione è stata da lui depositata il 2.4.2021 (sull'ammissibilità di tale documento si rinvia al verbale di udienza dell'8.4.2021).

Ebbene, benché già nel 1962 la S.C. (n. 1691) abbia avuto modo di precisare come *“La consulenza tecnica, disposta dall'autorità giudiziaria in Sede preventiva, al di fuori del rapporto processuale, non può essere equiparata alla consulenza tecnica giudiziale, pur potendo essere utilizzata in giudizio come elemento di convincimento”*, e nonostante sia pacifico come *“l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito”* (Cass. n. 17058/2005), deve darsi atto di come, seppur siano stati indicati importi diversi, anche il consulente nominato nell'altro giudizio abbia concluso nel senso che alcuni lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte (pp. 11 ss. ATP) ed altri non siano stati affatto eseguiti (p. 324 ATP).

A fronte di tali inadempienze, non vi è chi non veda come l'attività di direttore dei lavori sia stata eseguita del tutto in malo modo.

Se è vero, infatti, che il D.L. non risponde della esecuzione materiale dei lavori, realizzati dall'appaltatore, è anche vero che il professionista ha l'obbligo di vigilare e verificare che gli stessi siano eseguiti a regola d'arte, impartendo opportune istruzioni quando necessario.

E' costante l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, *“in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto"; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul*



cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255; Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336).

Nel caso in esame, viceversa, non solo il D.L. non risulta aver mai richiamato l'impresa alla corretta e completa esecuzione dei lavori, ma ha anche confermato erroneamente, all'assemblea condominiale del 15.1.2019 (il cui verbale è stato depositato dall'opponente con l'atto di citazione in opposizione), come gli stessi fossero quasi completi alla data del 28.12.2018.

Ne discende che non solo è fondata l'eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., con relativa revoca del d.i., ma anche la domanda riconvenzionale di restituzione degli importi ricevuti in acconto, pari ad € 17.129,00.

Su tale somma l'opponente ha richiesto anche interessi e rivalutazione.

Per quanto concerne la richiesta di rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valuta, è inammissibile il cumulo tra interessi moratori e rivalutazione monetaria (Cass., Sez. Un., n. 5299/1989), in quanto *“il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della rivalutazione del credito in base agli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, comma 1, c.c.”*.

Il risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 c.c., pur potendosi ritenere esistente in via presuntiva (Cass. Sez. Un., n. 19499/2008), non è stato tuttavia richiesto nel presente giudizio.

Come specificato dalla Suprema Corte *“il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma secondo, c.c., e non può limitarsi a domandare semplicemente la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta”* (Cass. n. 22273/2010).

Per quanto concerne gli interessi, gli stessi sono dovuti al tasso legale dalla notifica dell'atto di opposizione, 20.5.2019, e fino al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/14, ai valori medi (scaglione fino ad € 26.000,00), come da nota spese depositata.



Non appaiono sussistere i presupposti per la condanna dell'opposto, richiesta dall'opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che le sue difese appaiono infondate ma non supportate da mala fede o colpa grave, integranti un'ipotesi di abuso del processo.

Sulle spese di CTU si provvede come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 2884/2019;

b) condanna [redacted] alla restituzione, in favore del Condominio Via Cimarosa n. 20 Napoli, di € 17.129,00, oltre interessi al tasso legale dal 20.5.2019 e fino al soddisfacimento;

c) condanna Di Girolamo Luigi al pagamento, in favore del Condominio [redacted] Napoli, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.835,00 per compensi, oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso);

d) le spese di CTU, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 3.12.2021, si pongono nei rapporti interni tra le parti in causa a carico di [redacted] con il conseguente diritto del Condominio opponente di ripetere dall'altra parte le somme eventualmente versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto.

Così deciso in Napoli, in data 9.5.2022

Il Giudice
dott. Fabio Perrella

La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.

